



CISL

Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori

Unione Palermo Trapani

PARTE RISERVATA AL TRIBUNALE
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO

Il Cancelliere del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, dichiara che in data _____, a cura del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo, è stato depositato, ai sensi e per gli effetti del comma II dell'art.411 del c.p.c., il presente verbale di conciliazione in sede sindacale, al quale è stato assegnato il n. _____ Registro _____.

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO U.P.L.

DEPOSITATO IL _____ e REGISTRATO AL N. _____ al sensi dell'art.411 c.p.c.

Trasmessi alla Cancelleria del Tribunale di Palermo in allegato alla nota prot. _____ del _____ elenco mese di _____

CONCILIATORE:	Dott. Mario Giambona O.S. UST CISL Palermo Trapani
DITTA/DAT.LAVORO:	Servizi ausiliari sicilia società consortile per azioni
LAVORATORE:	Giovanni Farina
DATA REDAZIONE VERBALE:	08/04/2021

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(Art.2113 C.C., 4 comma nel testo modificato dall'art. 6 della Legge 11/08/1973 n.533, 3 comma e art.1 della stessa legge e 410-411 c.p.c.).

Il giorno 08 del mese di Aprile dell'anno duemilaventuno (08/04/2021) presso la sede della Cisl di Palermo, Via Villa Heloise 10 sono presenti:

- il Dott. Mario Giambona, conciliatore designato dalla **CISL UNIONE PALERMO TRAPANI**, con sede in Palermo, via Villa Heloise, n. 10, e con firma depositata presso la Regione Sicilia, Direzione Territoriale del Lavoro di Palermo, al quale le parti, con la sottoscrizione del presente, conferiscono mandato, prescindendo da eventuali iscrizioni di esse parti a diversa sigla sindacale.
- il dott. **Giovanni Farina** (c.f.: FRN GNN 65L09 G273D), nato a Palermo il 9 luglio 1965, e residente in Palermo (PA), via Empedocle Restivo, n. 105, riconosciuto a mezzo CI CA41563IC rilasciata dal comune di Palermo assistito e difeso dagli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici, Luigi Maini Lo Casto anche in sostituzione dell'Avv.to Alberto Romano assistito dal rappresentante sindacale Cisl Palermo Trapani Conti Francesca, parte ricorrente;
- L'Avvocato Giuseppe di Stefano nato a Palermo il 25/03/1963 il quale interviene n.q. di legale rappresentante *pro tempore* della **Servizi ausiliari sicilia società consortile per azioni** (p. iva: 04567910825), con sede in Palermo, piazza Castelnuovo 35 (da qui in poi "il datore di lavoro"), riconosciuto a mezzo patente di Guida n. PA 2542083D assistito dagli avv.ti Claudio Alongi e Massimiliano Marinelli, parte convenuta;

PREMESSO

- con ricorso del 16 maggio 2014, depositato il 19 maggio 2014, ed iscritto al r.g. 5331/2014, proposto unitamente ad altri colleghi, il dott. Farina ha chiesto al Tribunale di Palermo sez. lavoro di "ritenere e dichiarare che tra Multiservizi s.p.a. in liquidazione e Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. è intervenuto un trasferimento d'azienda, a far data dall'1 novembre 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.; per l'effetto, ritenere e dichiarare, previa disapplicazione e/o declaratoria di invalidità e/o inefficacia degli atti di recesso intimati da Multiservizi s.p.a. in liquidazione in data 23 settembre 2013, nonché dei contratti individuali stipulati dai ricorrenti il 25 settembre 2013 con Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., la persistenza dei rapporti di lavoro precedentemente intrattenuti dai ricorrenti con Multiservizi s.p.a. in liquidazione, con conservazione di tutti i diritti maturati alla data del trasferimento d'azienda, con la cessionaria Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a.; ritenere e dichiarare che per effetto dell'elusione delle garanzie derivanti dall'art. 2112 c.c. i ricorrenti sono stati riassunti da Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., a condizioni deteriori rispetto a quelle già godute presso Multiservizi s.p.a. in liquidazione; per l'effetto ritenere e dichiarare che il rag. Giovanni Farina ha diritto ad essere inquadrato da Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. come dirigente di seconda fascia ai sensi del vigente contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale della Regione

siciliana (C.C.R.L. Dirigenti 2002-2005) e a conservare il trattamento economico e normativo goduto presso Multiservizi s.p.a. in liquidazione alla data del trasferimento; [...] - ritenere e dichiarare che i ricorrenti hanno pertanto diritto al pagamento di differenze retributive alla data del 30/04/2014 nella misura che segue: rag. Giovanni Farina € 14.857,86 [...] oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei di retribuzione sino al soddisfo, o in quella diversa misura che sarà determinata all'esito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria; per l'effetto, condannare Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del rag. Giovanni Farina della somma di € 14.857,86 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei di retribuzione sino al soddisfo, o in quella diversa misura che sarà determinata all'esito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria [...] Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge";

- con sentenza n. 810/2018 del 16 marzo 2018, depositata telematicamente in pari data, spedita in forma esecutiva il 29 marzo 2018, il Tribunale di Palermo, Sez. Lav., ha dichiarato il diritto del dott. Giovanni Farina all'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005 con condanna della "Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a." al pagamento della somma di € 14.857,86 quali differenze retributive maturate dall'1 ottobre 2013 al 30 aprile 2014, oltre accessori di legge;
- in particolare, secondo la suddetta sentenza sussisterebbe "il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati dalla SAS, a decorrere dall'1.11.2012 (in cui il trasferimento d'azienda ha avuto esecuzione), come dirigenti (di prima fascia, il dott. Zagarella e di seconda i restanti ricorrenti) ai sensi del vigente CCRL 2002 - 2005 ed a conservare il trattamento economico e normativo già goduto presso Multiservizi" (p. 9, sentenza);
- avverso la superiore sentenza, il datore di lavoro ha proposto ricorso alla Corte di Appello di Palermo, Sez. Lav., iscritto al r.g. n. 966/2018;
- con sentenza n. 652/2020 la Corte di Appello di Palermo, Sez. Lav., ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando le domande del lavoratore;
- il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, iscritto al r.g. 32531/2020, al quale il datore di lavoro ha resistito con controricorso;
- il datore di lavoro aveva dato esecuzione alla sentenza in ordine al pagamento delle differenze retributive in essa indicata, ed al pagamento delle spese di lite;
- il lavoratore aveva agito in giudizio per conseguire il pagamento delle ulteriori differenze retributive maturate in conseguenza della sentenza di primo grado, ottenendo a tale fine i decreti ingiuntivi n. 846/2018 (con cui è stato ingiunto al datore di lavoro di pagare "al lavoratore la somma di € 106.566,72, oltre accessori, ed oltre alle spese del presente procedimento, che liquida in € 2.135,00 per compensi professionali, € 379,50 per spese vive, oltre spese generali (al 15%), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge" per le differenze retributive dovute per il periodo da maggio del 2014 fino ad aprile del 2018, in forza del livello di inquadramento riconosciuto nella sentenza sopra citata) e n. 329/2019 (con cui è stato ingiunto al datore di lavoro di pagare al lavoratore "€ 22.542,97; 2. gli accessori come per legge; 3. € 800,00 per compenso professionale, € 118,50 spese anticipate, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.");
- il datore di lavoro ha proposto ricorsi in opposizione avverso i predetti decreti ingiuntivi, iscritti ai numeri r.g. n. 9619/2018, Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, e r.g. n. 4140/2019, Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro;
- con note inviate via pec il 9 aprile 2018 e il 27 luglio 2018, il lavoratore richiedeva, per il periodo intercorrente dall'1 ottobre 2013 alla data effettiva esecuzione della sentenza di primo grado da parte della società, il risarcimento del danno per dequalificazione professionale che, anche sulla scorta di alcuni precedenti giurisprudenziali, veniva quantificato nell'importo pari al 50% di quello che avrebbero dovuto percepire nel medesimo periodo;
- con deliberazione assunta nella seduta del 29 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione



CISL

Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori

Unione Palermo Trapani

ha deliberato "..... di dare seguito alla proposta transattiva avanzata dal Dott. Vincenzo Cottone e dal Giovanni Farina riconoscendo agli stessi l'inquadramento come dirigenti di 2° fascia del C.C.R.L., senza però alcun riconoscimento della R.I.A. autorizzando il Presidente a sottoscrivere l'accordo transattivo..."

le parti intendono definire transattivamente la presente controversia e, pertanto, tra le stesse si conviene e stipula quanto segue:

1. il datore di lavoro offre al lavoratore il riconoscimento, con decorrenza dal 1° ottobre del 2013, della categoria dirigenziale 2° fascia del C.c.r.l. 2002/2005 (e successive modifiche ed integrazioni), per il personale dirigente della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000, e l'assegnazione di una posizione dirigenziale conforme al predetto inquadramento, con decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione della presente conciliazione;
2. il lavoratore accetta la superiore offerta, rinuncia a tutti i diritti vantati ed a tutte le domande contenute nel ricorso al Tribunale di Palermo sez. lav., r.g. 5331/2014, nonché a richiedere le differenze retributive discendenti dal superiore inquadramento, per il periodo dal 1° ottobre del 2013 alla sottoscrizione della presente conciliazione;
3. il lavoratore rinuncia altresì agli effetti dei decreti ingiuntivi sopra richiamati, e comunque al pagamento delle somme per le quali sono stati rilasciati, con conseguente cessazione della materia del contendere, ed impegno delle parti di abbandonare i giudizi di opposizione in corso, indicati in premessa;
4. il datore di lavoro accetta le superiori rinunce e come corrispettivo delle stesse, offre al lavoratore il diritto a ritenere le somme da questi già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché quelle ricevute per il superiore inquadramento conseguito, e le mansioni svolte, successivamente alla sentenza di primo grado, ad eccezione dell'importo di € 5.311,35, che il dott. Farina si impegna a restituire, in dieci rate mensili tramite trattenuta sullo stipendio, fino a concorrenza di quanto dovuto;
5. il trattamento economico annuale fondamentale del lavoratore viene individuato, conformemente all'art. 61 del C.c.r.l. richiamato, nella misura di € 41.807,00 come stipendio tabellare, e di € 7.747,00 come retribuzione di posizione di parte fissa, mentre per la retribuzione di posizione di parte variabile si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 64 del C.c.r.l.;
6. il lavoratore rinuncia al ricorso per cassazione iscritto al r.g. 32531/2020, ai sensi dell'art. 390 c.p.c.;
7. il datore di lavoro aderisce alla superiore rinuncia, anche ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con conseguente compensazione delle spese del relativo giudizio;
8. il lavoratore inoltre, rinuncia a richiedere il risarcimento del danno per dequalificazione professionale per il periodo intercorrente dall'1 ottobre 2013 fino alla data di sottoscrizione della presente;
9. il datore di lavoro accetta le superiori rinunce e rinuncia a sua volta agli effetti della sentenza della Corte di Appello di Palermo sez. lavoro n. 652/2020;
10. salvo quanto indicato in precedenza, le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere, per qualsiasi titolo o ragione comunque scaturente, in via diretta o mediata, da quanto oggetto dei giudizi e delle richieste di cui in premessa, quali risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale, differenze retributive, anche spettanti in forza di un diverso inquadramento contrattuale o riduzione dell'orario di lavoro, lavoro straordinario e festivo, indennità ferie e festività non godute, aumenti periodici di anzianità, compensi e indennità di qualsiasi genere e quant'altro previsto dalla legge e dal contratto collettivo;
11. le spese di lite di tutti i giudizi indicati nella presente conciliazione sono compensate tra le parti, ed i procuratori dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, L.P. F.

Le parti concordano espressamente che la presente transazione ha carattere novativo.
Con espressa e formale rinuncia a quant'altro avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto.

fe

G

SA

Letto, confermato e sottoscritto, anche agli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 C.C. atteso che la presente conciliazione è avvenuta in sede sindacale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 411 c.p.c..

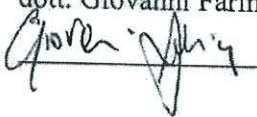
Il presente verbale verrà depositato a cura della Ust Cisl Palermo Trapani presso l'ispettorato territoriale del Lavoro di Palermo.

L'organizzazione sindacale attesta di aver adottato le procedure previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

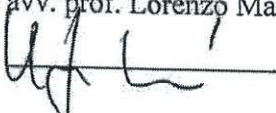
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), con la sottoscrizione del presente le parti autorizzano al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa

IL LAVORATORE

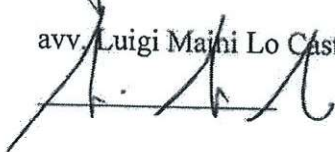
dott. Giovanni Farina



avv. prof. Lorenzo Maria Dentici



avv. Luigi Maini Lo Casto



In sostituzione dell'avvocato

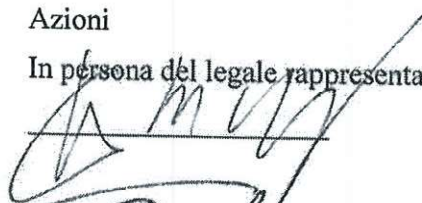
Alberto Romano



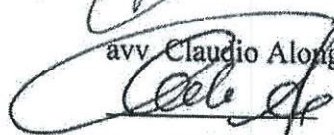
IL DATORE DI LAVORO

Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per
Azioni

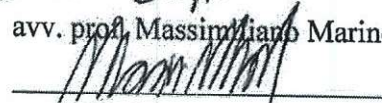
In persona del legale rappresentante *pro tempore*



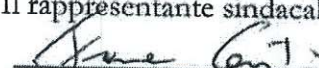
avv. Claudio Alongi



avv. prof. Massimiliano Marinelli



Il rappresentante sindacale



IL CONCILIATORE

